



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Archivio di Stato
Venezia
Avviso per gli Studiosi

Dal giorno 29 agosto 2017 sarà in vigore la legge 4 agosto 2017 n. 124 che al comma 171, modificativo dell'art.108 del Codice per i beni culturali, recita:

Comma 3: “Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione”.

Comma 3 bis: “Sono in ogni caso libere le seguenti attività , svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) La riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli Istituti della cultura, l'uso di stativi e treppiedi.
- 2) La divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini di lucro.
- 4) Nei casi in cui dall'attività di concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria e assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione del pagamento dei canoni e corrispettivi.
- 5) La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non abbiano subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
- 6) Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Le riproduzioni con mezzi propri saranno pertanto libere, nei limiti posti dalla legge, direttamente al proprio tavolo in sala di studio per la documentazione in consultazione.

Gli operatori dell'Archivio di Stato di Venezia vigileranno affinché non vi siano modalità improprie della riproduzione che possano rischiare di danneggiare i documenti.

Venezia 25 Agosto 2017

Il Direttore
(dott. Raffaele Santoro)

